

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto la possibilità in capo all'Avvocato, già legale di uno dei coniugi in sede di separazione giudiziale, di assumere, con il consenso del cliente già assistito, il mandato anche dal coniuge contro il quale era stato chiesto l'addebito, e, di conseguenza, rappresentare entrambi, al fine di addivenire ad una separazione di tipo consensuale. L'istante, in particolare, ha riferito che il raggiungimento di una separazione consensuale, sarebbe auspicabile sia in considerazione della presenza di minori e sia perché le condizioni regolatrici della separazione sarebbero state accettate da entrambi i coniugi.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensore Avv. Sabrina Pirani

Osserva

In via preliminare appare opportuno evidenziare che, in materia di diritto di famiglia, l'avvocato è chiamato ad occuparsi di situazioni particolarmente delicate nelle quali vengono coinvolti, in misura maggiore rispetto ad altre fattispecie, gli equilibri e le situazioni personali dei soggetti interessati.

In altre parole, cioè, la deontologia professionale dell'avvocato, che ha come fine primario, il rispetto e la salvaguardia dei principi di responsabilità etica e sociale, assume ancora più rilevanza nell'ambito dei procedimenti di famiglia e minorili, in cui si accentuano i profili di discrezionalità e di responsabilità dell'avvocato medesimo.

Sulla base di tali presupposti, il Codice Deontologico Forense, in linea generale, riconosce che *"le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale"* ed impone all'Avvocato un dovere di lealtà e correttezza, nonché di fedeltà ed indipendenza.

Nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, assume rilevanza l'**art. 24 del codice deontologico forense** rubricato **"Conflitto di interessi"** che prevede l'obbligo per l'Avvocato, nel momento in cui accetta l'incarico, di tutelare e difendere i diritti del cittadino, nel rispetto delle leggi e delle norme deontologiche ed evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza del suo operato.

Viene meno pertanto a tale obbligo, l'Avvocato che accetti incarichi nei quali possano determinarsi conflitti tra i clienti dallo stesso assistiti e che possano determinare la rivelazione di informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, oppure nel caso in cui la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente.

Da quanto sopra, è pacificamente riconosciuto che l'Avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di

separazione consensuale, presti la propria assistenza a favore di uno solo costituendosi per questi nella causa di modifica delle condizioni di separazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto (cfr. *multis* C.N.F. 13.09.2005 n.105; C.N.F. 14.10.2008 n. 116; C.N.F. 16.03.2010 n. 9; C.N.F. 16.04.2014 n.63).

Per altro verso, e sempre nell'ottica della massima salvaguardia degli interessi personali delle parti interessate che, come in precedenza riferito, nelle controversie familiari trovano un maggiore coinvolgimento, l'obbligo di astensione da parte dell'Avvocato viene prescritto anche nell'ipotesi in cui il conflitto di interesse sia solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale (ex plurimis Cass. civ. sez. III 14 luglio 2015, n. 14634, 25 giugno 2013, n. 15884; Cass. civ. sez. un., 4 novembre 2011, n. 22882, 19 agosto 2009, n. 18359, 21 maggio 2004, n. 9728, 15 ottobre 2002, n. 14619; C.N.F. 28.12.2015 n. 226; C.N.F. 17.02.2016 n. 63) in linea con la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sezione Plenaria del C.C.B.E. del 25 novembre 2006), che già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l'Avvocato a non accettare l'incarico; con indicazione particolarmente efficace il Principio della Prevenzione dei conflitti di interessi tra clienti o tra il cliente dettava: *"Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti di interessi. Pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà"*.

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'**art. 28 "Riservo e segreto professionale"** del codice deontologico forense, nonché all'**art. 6 "Segreto professionale"** della **Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense**.

La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della figura dell'avvocato.

Per le ragioni sopra riportate

ritiene

che l'istante, applicando i principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

**Parole/frasi chiave:**

art. 24; art. 28; art. 6; conflitto di interessi; riserbo; segreto  
professionale.